

Giur. 2331/2013  
RG. 5722/2011  
5

1

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. 5722/2011 e promossa da

**AGOSTINELLI GIUSEPPE**, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via G.C. Vanini 20, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

**UGF ASSICURAZIONI S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Micali, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Nicolosi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via de' Benci 23, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione di veicoli e trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2012 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Parte attrice:** condannare la convenuta a pagare all'attore, a saldo del risarcimento dovuto, euro 88,24 per i danni al veicolo (quale differenza tra l'importo della fattura prodotta e la somma offerta *ante causam*), nonché euro 800,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, per danno da fermo tecnico, euro 45,00 per la fruizione del servizio taxi ed euro 650,00 oltre IVA e CAP per le spese di assistenza legale stragiudiziale, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

**Convenuta Sara Assicurazioni S.p.a.:** in tesi, previa dichiarazione di congruità della somma già corrisposta, rigettare la domanda attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari; in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, contenere le somme nel limite del provato e documentato, e comunque compensando le spese del presente giudizio.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 31.1.2011 il Sig. Giuseppe Agostinelli conveniva davanti al Giudice di Pace di Firenze, ai sensi dell'art. 149, VI co., D.lgs. 209/05, la UGF Assicurazioni S.p.a., richiedendone la condanna al saldo del risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in euro 2928,26 per spese di riparazione del veicolo danneggiato, euro 800,00 per danno da fermo tecnico – tenuto conto che il veicolo danneggiato è adibito a servizio taxi – euro 45,00 per la fruizione del servizio taxi ed euro 650,00 per spese di assistenza tecnica stragiudiziale) da lui sofferti in conseguenza di un sinistro verificatosi in Firenze, Via Toselli, in data 12.5.2010, allorché l'autovettura Toyota Corolla taxi D4D SW tg. DF 049 BA, di proprietà dell'attore ed assicurata per la RCA con la convenuta, veniva tamponata dall'autovettura tg. DD 228 KW, di proprietà e condotta dalla Sig.ra Antonella Magrini.

La UGF Assicurazioni S.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo che la somma di euro 2840,00 liquidata *ante causam* in favore dell'attore doveva ritenersi pienamente congrua e soddisfacente di tutte le ragioni del danneggiato, non essendo nella specie risarcibili né il fermo tecnico (per carenza di prova in ordine tanto alla sussistenza quanto all'entità) né le spese legali stragiudiziali (non essendovi state particolari difficoltà nella trattazione del sinistro).

Acquisiti ritualmente i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste e veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

*Nulla quaestio* tanto in ordine alla proponibilità della domanda attrice ai sensi degli artt. 145, II co., e 148, I co., D.lgs. 209/05 (v. lettera raccomandata a.r. redatta dal legale dell'attore il 17.5.2010, inviata il giorno successivo e pervenuta negli uffici della convenuta il 20.5.2010) quanto in ordine alla responsabilità esclusiva della Sig.ra Antonella Magrini nella causazione del sinistro *de quo*.

In punto di *quantum debeatur*, si osserva quanto segue.

Premesso che non vi sono contestazioni in ordine alla congruità delle spese di riparazione del veicolo danneggiato di cui alla fattura n. 37 del 1.6.2010 emessa dall'Autocarrozzeria Travelli & Vannini per euro 2928,26, deve altresì presumersi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tanto la fruizione di n. 2 servizi taxi, rispettivamente il 24.5.2010 per euro 20,00 ed il 26.5.2010 per euro 25,00 (v. copia in atti delle fatture rispettivamente emesse dai tassisti prestatori), quanto il noleggio, in data 31.5.2010, per euro 180,00 IVA compresa, dell'autovettura sostitutiva tg. DR 189 EY (v. copia in atti della fattura emessa dalla Co.ta.fi. a r.l.), siano causalmente collegati all'indisponibilità della Toyota Corolla dovuta alle riparazioni resesi necessarie in conseguenza del sinistro *de quo*.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale sono risarcibili (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21.1.2010 n. 997), ma le voci "conferenze di trattazione telefoniche" e "conferenze di trattazione fuori studio", di cui al progetto di notula in atti, alla luce delle stesse tariffe forensi previgenti per l'attività stragiudiziale (tabella D allegata al D.M. 127/04), che prevedevano un limite minimo rispettivamente di euro 35,00 e di euro 65,00 ed un limite massimo rispettivamente di euro 60,00 e di euro 125,00, e considerata la non particolare complessità della vertenza, non possono essere complessivamente quantificate in misura superiore ad euro 150,00 (corrispondente alla sommatoria dei valori medi tra i limiti minimi e massimi sopra indicati); tutt'al più, volendo interpretare la maggiore quantificazione di codeste voci come indicata nel suddetto progetto di notula (euro 200,00 + euro 360,00) come implicita manifestazione della volontà di includere nel conto anche la voce "esame e studio della pratica" (che, secondo le suddette tariffe, in relazione allo scaglione di valore della presente controversia – da euro 1600,00 ad euro 5200,00 – ha un limite minimo di euro 140,00 ed un limite massimo di euro 330,00, con un conseguente valore medio di euro 230,00), le spese legali stragiudiziali in questione possono complessivamente quantificarsi in euro 450,00, di cui euro 20,00 per posizione ed archivio, lettera raccomandata a.r. ex art. 145, II co., D.lgs. 209/05 e relativi esborsi, euro 230,00 per esame e studio della pratica, euro 150,00 per conferenze di trattazione telefoniche e fuori studio ed euro 50,00 per spese generali, oltre IVA e CAP, per un totale, oneri accessori compresi, di euro 560,00.

Nessuna somma può viceversa ulteriormente riconoscersi a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico, in quanto la testimonianza del riparatore resa all'udienza del 10.7.2012 (che si è limitata a confermare il fatto che l'attore esercita la professione di tassista) non risulta integrata da alcuna documentazione relativa al reddito medio conseguito dall'attore in quegli anni, né è dato conoscere l'ammontare delle spese fisse sostenute dall'attore in relazione al possesso ed utilizzo del veicolo (assicurazione RCA, bollo, eventuali altre sopratasse ed accessori), per cui questo giudice non possiede alcun elemento che lo ponga in grado di quantificare, neppure in via meramente equitativa, tale voce di danno.

Il risarcimento dovuto all'attore ammonta pertanto complessivamente ad euro 3715,00, di cui euro 2930,00 per spese di riparazione del veicolo danneggiato, euro 180,00 per spese di noleggio di veicolo sostitutivo, euro 45,00 per spese di fruizione di servizio taxi ed euro 560,00 per spese legali stragiudiziali.

Detratta la somma di euro 2840,00 già liquidata in suo favore *ante causam*, spetta quindi all'attore un risarcimento residuo pari ad euro 875,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti della somma riconosciuta (art. 5, I co., D.M. 140/2012).

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda promossa dall'attore Agostinelli Giuseppe nei confronti della convenuta UGF Assicurazioni S.p.a., quantificato il risarcimento complessivamente dovuto all'attore, per i danni patrimoniali da egli sofferti in conseguenza del sinistro per cui è causa, in euro 3715,00 (di cui euro 2930,00 per spese di riparazione del veicolo danneggiato, euro 180,00 per spese di noleggio di veicolo sostitutivo, euro 45,00 per spese di fruizione di servizio taxi ed euro 560,00, oneri accessori compresi, per spese legali stragiudiziali), detratta la somma di euro 2840,00 già liquidata *ante causam* in favore dell'attore, condanna la convenuta a pagare all'attore, a saldo del suddetto risarcimento, la somma di euro 875,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 12.5.2010 al saldo, nonché a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 505,00, di cui euro 105,00 per esborsi ed euro 400,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Firenze addì 22.3.2013

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Alberto Ricci

